Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 9 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 24 giugno 1968 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 5 giugno 1968 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Aldo Moro ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 24 giugno 1968 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Giovanni Leone, Senatore della Repubblica, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 19 giugno 1968, ha nominato l'on. Leone Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 24 giugno 1968, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Attilio Piccioni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Tiziano Tessitori, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Italo Giulio Caiati, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. dott. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro e *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. ing. Angelo De Luca, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Giovanni Spagnolli, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. Ennio Zelioli Lanzini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. dott. prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 26 giugno 1968, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Luigi Michele Galli, Deputato al Parlamento, e con altro decreto nella stessa data del 26 giugno 1968, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli dott. Albertino Castellucci, Deputato al Parlamento, dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento e dottor Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica;

gli Affari Esteri, gli onorevoli Franco Malfatti, Deputato al Parlamento e avv. Giorgio Oliva, Senatore della Repubblica;

l'Interno, gli onorevoli avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento e rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, l'on. dott. prof. Giuseppe Vedovato, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la Programmazione Economica, l'onorevole dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli avv. Giovanni Gioia, Deputato al Parlamento, dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento e avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

il Tesoro, gli onorevoli prof. dott. Ermenegildo Giuseppe Bertola, Senatore della Repubblica, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica e dott. prof. Natale Santero, Senatore della Repubblica;

la Difesa, gli onorevoli avv. prof. Francesco Cossiga, Deputato al Parlamento, dott. prof. Guglielmo Donati, Senatore della Repubblica e avv. Guglielmo Pelizzo, Senatore della Repubblica;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli Maria Badaloni, Deputato al Parlamento, dott. prof. Vincenzo Bellisario, Senatore della Repubblica e dott. prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli avv. prof. Danilo de' Cocci, Deputato al Parlamento, avv. Luigi Giglia, Deputato al Parlamento e avv. prof. Stefano Riccio, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Arnaldo Colleselli, Deputato al Parlamento e dott. Vincenzo Indelli, Senatore della Repubblica;

i Trasporti e l'Aviazione Civile, gli onorevoli ing. Arcangelo Florena, Senatore della Repubblica e ing. professor Giacinto Genco, Senatore della Repubblica;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dottor prof. Loris Biagioni, Deputato al Parlamento e dott. Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, gli onorevoli dott. prof. Paolo Barbi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Emanuela Savio, Deputato al Parlamento e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli Alessandro Canestrari, Deputato al Parlamento, dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento e dott. Francesco Turnaturi, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, gli onorevoli dott. professor Dante Graziosi, Deputato al Parlamento e dottor Mario Vetrone, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, l'on. dott. Mariano Pintus, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. dott. Luciano Radi, Deputato al Parlamento;

la Sanità, gli onorevoli dott. prof. Maria Cocco, Deputato al Parlamento e dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli Leandro Rampa, Deputato al Parlamento e dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento.

Con altro decreto, in data 6 luglio 1968, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. prof. Giuseppe Vedovato, Deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato, per la Grazia e Giustizia.

(6559)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1968.

Composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina — quali membri ordinari del suindicato organo collegiale — di 14 direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Viste le lettere con le quali il Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei conti nonchè l'avvocato generale dello Stato — in conformità all'articolo unico della cennata legge n. 1443 — hanno designato, nella rispettiva competenza, i nominativi delle persone da nominare membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali — a carattere nazionale maggiormente rappresentative — per la nomina dei 20 rappresentanti del personale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nei suoi membri ordinari il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è composto come segue:

Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato;

Cataldi prof. Giuseppe, presidente di sezione della Corte dei conti;

Bennati prof. Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Franchini prof. Flaminio, professore ordinario di università;

Resta prof. Raffaele, professore ordinario di università;

Plaja dott. Eugenio, ministro plenipotenziario di 1ª classe, direttore generale nel Ministero degli affari esteri;

Pianese dott. Luigi, prefetto di 1ª classe, direttore generale nel Ministero dell'interno;

Naso dott. Emilio, presidente di Corte d'appello, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia;

Landriscina dott. Giovanni, direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Tomasone dott. Guido, direttore generale nel Ministero delle finanze;

Rivano dott. Giovanni, direttore generale nel Ministero del tesoro;

Pastore dott. Pasquale, direttore generale nel Ministero della difesa;

Grillo dott. Vincenzo, direttore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Camanni dott. Francesco, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici;

Dato dott. Bernardo, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura e foreste;

Santoni Rugiu dott. Giuseppe, direttore centrale nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Campanella prof. Domenico, direttore generale nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Politi dott. Lamberto, direttore generale nel Ministero della sanità;

Romanazzi prof. Nicola, insegnante elementare, Ministero della pubblica istruzione, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Bruni Danilo, direttore capo di ragioneria, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Tappi Guerrino, ufficiale di 1ª classe, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Batisti Gino, capo tecnico, ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Bastianoni dott. Marzio, sperimentatore superiore Ministero agricoltura e foreste, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Notari dott. Alfredo, ragioniere, Ministero della difesa, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Pierro cav. Domenico, capo tecnico principale di 1ª classe, monopoli di Stato, Ministero delle finanze, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Arata dott. Luigi, primo referendario della Corte dei conti, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Mancini Mario, capo ufficio, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

De Angelis Antonio, capo tecnico di 1ª classe, Monopoli di Stato, Ministero delle finanze, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Basile dott. Ugo, direttore di 2ª classe delle imposte dirette, Ministero delle finanze, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Lancia Paolino. segretario superiore di 1ª classe, ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Bonavoglia Aldo, capo ufficio principale, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Benvenuto dott. Silvio, ispettore generale, Ministero della difesa, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Rispoli Michele, coadiutore capo, ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Sarti Avaldo, direttore uffici locali, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Rocchi Auro, insegnante, Ministero della pubblica istruzione, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Gagliardi dott. Eugenio, ispettore generale, Ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro, designato dalla Federazione delle associazioni nazionali delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato - DIRSTAT;

Passacantilli dott. Secondo, direttore di sezione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori - CISNAL;

Viganò Enzo, procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Ministero delle finanze, designato dall'Unione nazionale sindacati autonomi - UNSA.

Art. 2.

A norma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1965, n. 1443, i suindicati membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione — ad eccezione del ragioniere generale dello Stato — permangono in carica tre anni decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1968
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 10 agosto 1966, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Vista la nota n. 230 in data 14 marzo 1968, con la quale il Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Antonio Mezzanotte quale presidente del comitato suddetto in sostituzione del presidente di sezione dottor Ferdinando Polistina;

Vista la lettera n. 30258 in data 25 gennaio 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato come propri rappresentanti in seno al comitato in parola il dott. Bernardo Dato, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, quale membro effettivo in sostituzione del prof. Paolo Albertario ed il dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione, quale membro supplente, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Ubaldo Migliorini;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere di Stato dott. Antonio Mezzanotte è nominato presidente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

Art. 2.

Il dott. Bernardo Dato, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed il dott. Gerolamo Morando, direttore di divisione, sono nominati il primo membro effettivo ed il secondo membro supplente, quali rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al comitato stesso, rispettivamente in sostituzione del prof. Paolo Albertario e dell'ispettore generale dott. Ubaldo Migliorini.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1968
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 11

(6242)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 83, con il quale venne disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Crotone di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro) nel Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro;

Considerato che siffatta incorporazione non ha avuto attuazione;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sul proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(6705)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.
Regolamento delle cacce controllate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 12-*bis* del citato testo unico che conferisce ai comitati provinciali della caccia la facoltà di sottoporre a regime di caccia controllata tutto o parte del territorio di ciascuna provincia;

Visto l'art. 67 del menzionato testo unico che sottopone, tutto il territorio della zona faunistica delle Alpi, salvo particolari casi, a regime di caccia controllata;

Considerato che i suindicati articoli 12-*bis* e 67 del testo unico citato demandano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di predisporre un regolamento tipo nazionale dell'esercizio della caccia controllata;

Udito il parere delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 86 del testo unico citato;

Decreta:

Art. 1.

Il regime di caccia controllata può essere istituito, con deliberazione dei comitati provinciali della caccia, in tutto il territorio di ciascuna provincia oppure in zone di estensione limitata sempre che il territorio si presenti particolarmente idoneo, per il proprio ambiente, alla protezione e all'incremento della selvaggina stanziale protetta e a condizione che il territorio vincolato sia soggetto ad effettiva vigilanza.

In tutto il territorio della zona faunistica delle Alpi, il regime di caccia controllata è istituito di diritto, eccetto che nelle località costituite in riserva di caccia, ai sensi dell'art. 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 2.

Per la gestione tecnica dei territori di caccia controllata non compresi nella zona faunistica delle Alpi, i comitati provinciali della caccia possono avvalersi della collaborazione degli organi locali delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799; per i territori appartenenti alla zona faunistica delle Alpi tale forma di collaborazione ai sensi dell'art. 27 della citata legge è obbligatoria.

I compiti attribuiti a detti organi sono precisati nei regolamenti provinciali.

Art. 3.

Tutti i titolari di licenza possono praticare l'esercizio venatorio nei territori di caccia controllata, a parità di diritti e di doveri.

Art. 4.

Nel territorio non appartenente alla zona faunistica delle Alpi, qualora il regime di caccia controllata sia istituito in tutto o per oltre la metà della superficie provinciale utile alla caccia, l'esercizio venatorio è effettuato gratuitamente con il solo possesso della licenza di caccia o di uccellagione e con l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dai comitati provinciali della caccia.

Detti regolamenti stabiliscono il numero delle giornate di caccia settimanali da indicarsi su apposito tesserino determinano il numero e le specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia e indicano i confini delle zone che vengono eventualmente vietate alla caccia e all'uccellagione per rifugio della selvaggina.

Art. 5.

Nelle provincie in cui non vengono applicate le norme di cui all'articolo precedente, possono essere sottoposte a regime di caccia controllata solo zone aventi superficie continua che non superino, ciascuna, l'ampiezza di 10.000 ettari e dove l'esercizio venatorio può essere proporzionato alle possibilità faunistiche.

L'estensione complessiva di dette zone non può superare la metà del territorio provinciale effettivamente utile alla caccia.

Per l'esercizio venatorio in tali zone i comitati provinciali della caccia rilasciano a ciascun richiedente apposita tessera di autorizzazione con l'indicazione delle giornate settimanali consentite per la caccia e del numero e specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che è permesso abbattere in ciascuna giornata. Sulla stessa tessera debbono essere annotati, da parte dei cacciatori, i capi di selvaggina stanziale protetta non appena abbattuti.

L'esercizio venatorio in ciascuna zona di caccia controllata è subordinato al pagamento di una quota a favore del comitato provinciale della caccia a titolo di partecipazione alle spese di gestione. Detta quota, che viene stabilita in relazione alle esigenze della zona, non può, comunque, essere determinata in misura superiore a L. 20.000.

Per poter accedere a due o più zone di ciascuna provincia è necessario il pagamento di una somma pari alla quota di maggior importo stabilito nella provincia stessa, somma alla quale va aggiunta la metà dell'importo delle quote riferentesi alle zone nelle quali si intende cacciare.

Le quote sono ridotte ad un terzo per gli uccellatori e gli uccellinai da appostamento fisso o temporaneo. Il pagamento delle suddette quote ridotte non da diritto ad uccidere o catturare selvaggina stanziale protetta.

I comitati provinciali della caccia provvedono alla delimitazione delle zone suindicate con tabelle recanti la scritta « Zona di caccia controllata ».

Art. 6.

La zona faunistica delle Alpi, agli effetti della regolamentazione della caccia controllata, ed al fine di una migliore disciplina tecnico-venatoria e amministrativa, può essere suddivisa dai comitati provinciali della caccia in più settori ben delimitati da confini naturali o artificiali.

Anche nella zona faunistica delle Alpi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 7.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 23 del testo unico sulla caccia, i comitati provinciali della caccia propongono al Ministero agricoltura e foreste l'applicazione del divieto di caccia, anche per breve periodo, alle specie di selvaggina che necessita temporaneamente proteggere.

Allo scopo di consentire un necessario riposo a tutta la selvaggina esistente nelle zone di caccia controllata, l'esercizio venatorio nelle stesse è vietato in modo generale e assoluto il giovedì di ciascuna settimana. Ove il giovedì coincidesse con un giorno festivo, il divieto viene spostato al giorno successivo.

Art. 8.

Il regolamento provinciale, deliberato dal comitato provinciale della caccia per le zone di caccia controllata, deve, fra l'altro, determinare:

a) il numero e le specie dei capi di selvaggina stanziale protetta che ciascun cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia;

b) le zone di rifugio per la selvaggina, la cui superficie totale non deve essere inferiore ad un quindicesimo di quella della zona di caccia controllata;

c) il numero minimo degli agenti di vigilanza atto ad assicurare una efficace vigilanza della zona;

d) le sanzioni per i contravventori al regolamento medesimo.

Art. 9.

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni della legge e dei regolamenti, è punito nei modi previsti dalla legge stessa. Ove le infrazioni vengano commesse nelle zone di caccia controllata di cui all'art. 5, i contravventori sono soggetti anche alle sanzioni indicate nei regolamenti provinciali. Esse debbono essere così graduate.

a) preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata nella provincia, da una a tre stagioni venatorie a seconda della gravità dell'infrazione;

b) in caso di recidiva, preclusione della facoltà di praticare l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata in tutte le provincie, per la durata da una a tre stagioni di caccia. Al tal fine il nominativo del contravventore viene segnalato a tutti i comitati provinciali della caccia perchè ne prendano nota sull'apposito schedario;

c) per ogni capo di selvaggina abbattuto abusivamente, anche per errore, il contravventore è tenuto alla rifusione dei danni provocati alla fauna stanziale protetta, mediante versamento di una somma corrispondente al valore di mercato dell'animale vivo. Dette somme debbono essere destinate all'acquisto di capi di selvaggina in sostituzione di quelli abusivamente uccisi. La mancata rifusione economica del danno dà luogo a procedimento giudiziario.

Alle stesse sanzioni è soggetto il cacciatore ammesso nelle zone di caccia controllata che tenti di far uscire con qualsiasi mezzo o servendosi di altre persone, la selvaggina dalle zone di rifugio.

Presso ciascun comitato è istituito uno schedario dei contravventori alle norme che disciplinano l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata.

Art. 10.

Tutte le somme introitate per l'esercizio della caccia nelle zone di caccia controllata debbono essere destinate alla gestione, al ripopolamento ed alla vigilanza nelle zone stesse.

Art. 11.

Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia in materia di caccia controllata, è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può sentire, per la decisione, il parere di un comitato di vigilanza presieduto dal Sottosegretario di Stato di cui è affidata la delega per gli affari della caccia e composto dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore della divisione caccia, da un rappresentante del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 79.

Roma, addì 17 giugno 1968

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli e squadra tipo delle principali categorie di lavori ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 93;

Considerato che occorre assicurare alle amministrazioni, alle aziende ed agli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1964, n. 463, la possibilità di pattuire che la revisione dei prezzi dei lavori che appaltano, concedono o affidano sia computata con le modalità previste dalla citata legge 27 febbraio 1968, n. 93;

Considerato che a tal fine occorre stabilire, distintamente per le principali categorie di lavori, le quote percentuali di incidenza sul costo complessivo dell'opera

tanto dei materiali, dei trasporti e dei noli — determinando l'incidenza dei rispettivi elementi di costo più rappresentativi (in numero non superiore a dieci) secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria quanto della mano d'opera — determinando, per questa, oltre l'incidenza del costo anche la rispettiva squadra tipo;

Considerato che, nell'ambito dei suddetti lavori, possono ravvisarsi dodici principali categorie così distinte:

1. Opere stradali;
2. Opere edilizie;
3. Opere idrauliche: argini, canalizzazioni, ecc.;
4. Opere idrauliche: traverse, difese, sistemazioni, ecc.;
5. Opere igieniche: acquedotti (comprese tubazioni);
6. Opere igieniche: acquedotti (esclusa fornitura tubazioni);
7. Opere igieniche: fognature;
8. Opere marittime: portuali, foranee, difese;
9. Opere marittime: escavazioni;
10. Opere in cemento armato;
11. Opere speciali: impianti di riscaldamento;
12. Opere speciali: linee elettriche;

Visto il parere espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 giugno 1967;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, le quote percentuali di incidenza del costo della mano d'opera dei materiali, dei trasporti e dei noli sul costo complessivo di ciascuna delle principali categorie di opere considerate nelle premesse del presente decreto, l'incidenza dei rispettivi elementi di costo più rappresentativi e la composizione delle rispettive squadre-tipo sono stabilite come risulta dalle dodici tabelle allegate al presente decreto.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

TABELLA 1

OPERE STRADALI

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			30 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento tipo «600»	al ql.	8 %	
2) Sabbia	» mc.	6 %	
3) Pietrisco	» mc.	20 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	4 %	
5) Bitume	» ql.	2 %	
			40 %
c) *Trasporti*:			
6) Autocarro	al ql/km.		10 %
d) *Noli*:			
7) Escavatore	all'ora	7 %	
8) Bulldozer	»	6 %	
9) Rullo compressore pesante	»	4 %	
10) Betoniera	»	3 %	
			20 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	2	Manovali specializzati	3
Operai qualificati	3	Manovali comuni	5

TABELLA 2

OPERE EDILIZIE

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			43 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento «600»	al ql.	9 %	
2) Sabbia	» mc.	4 %	
3) Pietrisco	» mc.	5 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	10 %	
5) Mattoni pieni comuni	» 1.000	12 %	
6) Legname abete infissi	» mc.	3 %	
7) Marmette	» mq.	5 %	
			48 %
c) *Trasporti*:			
8) Autocarro	al ql/km.		2 %
d) *Noli*:			
9) Betoniera	all'ora	4 %	
10) Elevatore	»	3 %	
			7 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	3	Manovali specializzati	1
Operai qualificati	2	Manovali comuni	2

TABELLA 3

OPERE IDRAULICHE: *a*) argini, canalizzazioni ecc.

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			20 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento «600»	al ql.	4 %	
2) Sabbia	» mc.	3 %	
3) Pietrisco	» mc.	4 %	
4) Legname sottomis.	» mc.	2 %	
5) Pietrame	» mc.	4 %	
			17 %
c) *Trasporti*:			
6) Autocarro	al ql/km.		10 %
d) *Noli*:			
7) Escavatore	all'ora	25 %	
8) Bulldozer	»	18 %	
9) Rullo vibrante	»	5 %	
10) Betoniera	»	5 %	
			53 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	2	Manovali specializzati	3
Operai qualificati	4	Manovali comuni	3

TABELLA 4

OPERE IDRAULICHE: *b*) traverse, difese, sistemazioni varie, ecc.

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			43 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento «600»	al ql.	7 %	
2) Sabbia	» mc.	5 %	
3) Pietrisco	» mc.	12 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	3 %	
5) Legname sottomis.	» mc.	2 %	
6) Pietrame	» mc.	12 %	
7) Gabbioni	» kg.	4 %	
			45 %

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
c) *Trasporti*:			
8) Autocarro	al ql/km.		3 %
d) *Noli*:			
9) Escavatore	all'ora	6 %	
10) Betoniera	»	3 %	
			9 %
		Totale . . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . . 1 Manovali specializzati . . . 4
Operai qualificati . . . . 3 Manovali comuni . . . . .

Tabella 5

OPERE IGIENICHE: *a*) acquedotti, compresa fornitura tubi

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			35 %
b) *Materiali*:			
1) Tubazioni	al. ml.	32 %	
2) Cemento « 600 »	» ql.	4 %	
3) Sabbia	» mc.	4 %	
4) Pietrisco	» mc.	6 %	
5) Ferro AQ 42	» kg.	2 %	
6) Legname sottomis.	» mc.	1 %	
			49 %
c) *Trasporti*:			
7) Autocarro	al ql/km.		7 %
d) *Noli*:			
8) Escavatore	all'ora	4 %	
9) Bulldozer	»	3 %	
10) Betoniera	»	2 %	
			9 %
		Totale . . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . 2 Manovali specializzati . . . 1
Operai qualificati . . . . 1 Manovali comuni 1

Tabella 6

OPERE IGIENICHE: *b*) acquedotti, esclusa fornitura tubi

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			57 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento « 600 »	al ql.	6 %	
2) Sabbia	» mc.	6 %	
3) Pietrisco	» mc.	10 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	1 %	
5) Legname sottomis.	» mc.	1 %	
			24 %
c) *Trasporti*:			
6) Autocarro	al ql/km.		5 %
d) *Noli*:			
7) Escavatore	all'ora	7 %	
8) Bulldozer	»	4 %	
9) Betoniera	»	3 %	
			14 %
		Totale . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . . 2 Manovali specializzati . . . 1
Operai qualificati . . . . 1 Manovali comuni 1

Tabella 7

OPERE IGIENICHE: *c*) fognature

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			41 %
b) *Materiali*:			
1) Tubazioni	al ml.	22 %	
2) Cemento « 600 »	» ql.	7 %	
3) Sabbia	» mc.	7 %	
4) Pietrisco	» mc.	10 %	
5) Ferro AQ 42	» kg.	1 %	
6) Legname sottomis.	» mc.	1 %	
			48 %
c) *Trasporti*:			
7) Autocarro	al ql/km.		3 %
d) *Noli*:			
8) Escavatore	all'ora	6 %	
9) Betoniera	»	2 %	
			8 %
		Totale . . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . . 1 Manovali specializzati . . . 1
Operai qualificati . . . . 1 Manovali comuni 2

Tabella 8

OPERE MARITTIME: *a*) portuali, foranee, difese

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			34 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento « 600 »	al ql.	5 %	
2) Sabbia	» mc.	2 %	
3) Pietrisco	» mc.	4 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	2 %	
5) Pietrame	» mc.	16 %	
			29 %
c) *Trasporti*:			
6) Autocarro	al ql/km.		9 %
d) *Noli*:			
7) Escavatore	all'ora	6 %	
8) Rimorchiatore	»	10 %	
9) Pontone	»	10 %	
10) Draga	»	2 %	
			28 %
		Totale . . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . . 4 Manovali specializzati . . . 1
Operai qualificati . . . . 1 Manovali comuni 3

Tabella 9

OPERE MARITTIME: *b*) escavazioni

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			25 %
b) *Materiali*:			
1) Sabbia			2 %
c) *Trasporti*:			
2) Autocarro	al ql/km.		1 %
d) *Noli*:			
3) Rimorchiatore	all'ora	12 %	
4) Pontone	»	12 %	
5) Draga	»	48 %	
			72 %
		Totale . . .	100 %

Squadra tipo

Operai specializzati . . . 3 Manovali specializzati . . . 2
Operai qualificati . . . . 2 Manovali comuni 2

TABELLA 10

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			35 %
b) *Materiali*:			
1) Cemento « 730 »	al ql.	12 %	
2) Sabbia	» mc.	5 %	
3) Pietrisco	» mc.	7 %	
4) Ferro AQ 42	» kg.	15 %	
5) Legname abete sottomisura	» mc.	4 %	
			43 %
c) *Trasporti*:			
6) Autocarro	al ql/km.		6 %
d) *Noli*:			
7) Escavatore	all'ora	4 %	
8) Elevatore	»	5 %	
9) Betoniera	»	7 %	
			16 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	3	Manovali specializzati	2
Operai qualificati	2	Manovali comuni	3

TABELLA 11

OPERE SPECIALI: *a*) impianti di riscaldamento

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			30 %
b) *Materiali*:			
1) Tubo in ferro nero	al kg.	14 %	
2) Radiatori in ghisa	» mq.	40 %	
3) Ferro lavorato	» kg.	14 %	
			68 %
c) *Trasporti*:			
4) Autocarro	al ql/km.		1 %
d) *Noli*:			
5) Saldatrice elettr.	all'ora		1 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	4	Manovali specializzati	4
Operai qualificati	1	Manovali comuni	1

TABELLA 12

OPERE SPECIALI: *b*) linee elettriche

Elementi di costo più rappresentativi		Incidenze	Quote totali
a) *Mano d'opera*			30 %
b) *Materiali*:			
1) Palo in c.a. centr.	al ml.	20 %	
2) Fili di rame conduttori	» ml.	25 %	
3) Ferro lavorato	» kg.	19 %	
			64 %
c) *Trasporti*:			
4) Autocarro	al ql/km.		5 %
5) Elevatore	all'ora		1 %
TOTALE			100 %

Squadra tipo

Operai specializzati	2	Manovali specializzati	2
Operai qualificati	2	Manovali comuni	3

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1968.

Approvazione delle clausole particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica, presentate dalla « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'assicurazione da stipularsi senza visita medica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per assicurazioni da stipularsi senza visita medica, presentate dalla « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1968.

Prezzo di acquisto delle pesche per il mese di luglio 1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 740/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pesche per la campagna 1968;

Visto il regolamento n. 787/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento n. 740/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 155/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pesche;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di luglio 1968 il prezzo di acquisto delle pesche che saranno oggetto d'intervento in caso di crisi grave è stabilito in L. 6.500 per quintale netto, imballaggio escluso, varietà Amsden, Charles Ingouf e Sant'Anna, categoria di qualità 1ª, calibro 61/67 mm.

Il prezzo è riferito a prodotto presentato in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsto dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 787/68 del 25 giugno 1968, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo d'intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferisce il prezzo di acquisto indicato nel precedente articolo.

Roma, addì 4 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

(6708)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1968.

Prezzo di acquisto dei limoni per la campagna 1968-69 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66 adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 741/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per i limoni per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 788/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento n. 741 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 153/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei limoni;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1968-69 i prezzi di acquisto del prodotto che sarà oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

luglio L. 6.475 per quintale netto, imballaggio escluso;

agosto L. 7.175 per quintale netto, imballaggio escluso;

settembre L. 6.255 per quintale netto, imballaggio escluso;

ottobre L. 6.825 per quintale netto, imballaggio escluso;

da novembre a marzo L. 4.418, per quintale netto, imballaggio escluso;

aprile L. 4.768 per quintale netto, imballaggio escluso;

maggio L. 5.030 per quintale netto, imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto di categoria di qualità 1ª, calibro 55/60 mm, presentato in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 788/68 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quella del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 5 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

(6707)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1968.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1968 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecento-miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968.
Registro n. 20, *foglio n.* 281.

(6736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Parva Domus Concordia », con sede in Genova, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1968, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Parva Domus Concordia », con sede in Genova, è stata prorogata fino al 20 novembre 1968.

Dalla data del decreto il dott. Fulvio Rosina è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, in sostituzione dell'ing. Aldo Viale, dimissionario.

(6322)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 giugno 1968, l'avv. Filippo Falco è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Salvatore Romano, rinunciatario.

(6323)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa « Ente italiano cooperativo approvvigionamenti - E.I.C.A. », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 giugno 1968, il dott. Ferdinando Balsamo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della cooperativa « Ente italiano cooperativo approvvigionamenti - E.I.C.A. », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Mario Foresio, deceduto.

(6324)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia germanica presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di filologia germanica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1968, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.440.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6546)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.107.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6526)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.839.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6527)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.387.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6528)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.712.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6529)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.557.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6530)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.247.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6531)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.467.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6532)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.110.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6533)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.751.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6534)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Ripalta Arpina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6535)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.652.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6536)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.814.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6537)

Autorizzazione al comune di Casaletto di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Casaletto di Sopra (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.129.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6538)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.260.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6539)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.637.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6540)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Capua (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 417.003.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6541)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.629.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6542)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.172.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6543)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.911.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6544)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.083.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6545)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1968, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.999.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6547)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 20 marzo 1967 al 26 marzo 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	122	zero	zero	3.491	4.233
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	23.616	22.086	18.340	23.616	23.251	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %. . . .	7.359	7.615	1.250	7.359	5.995	13.671
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.053	5.498	1.992	7.053	5.938	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.003	5.473	1.727	7.003	6.638	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	6.943	5.443	1.409	6.943	7.478	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.913	5.428	1.250	6.913	7.898	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.883	5.413	1.250	6.883	8.318	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.753	5.348	1.250	6.753	10.138	36.309
	24	8. superiore al 43 %.	6.473	5.208	1.250	6.473	14.058	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803	4.248	742	5.803	4.688	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753	4.223	477	5.753	5.388	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693	4.193	159	5.693	6.228	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663	4.178	zero	5.663	6.648	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633	4.163	zero	5.633	7.068	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503	4.098	zero	5.503	8.888	32.559
	35	7. superiore al 43 %.	5.223	3.958	zero	5.223	12.808	46.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.109	6.365	zero	6.109	4.745	9.921
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	33.116
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.261	20.370	22.551	21.261	21.852	36.466
	43	b. altri	23.616	22.086	18.340	23.616	23.251	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803 (*g*)	4.248 (*g*)	742 (*g*)	5.803 (*g*)	4.688 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753 (*g*)	4.223 (*g*)	477 (*g*)	5.753 (*g*)	5.388 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693 (*g*)	4.193 (*g*)	159 (*g*)	5.693 (*g*)	6.228 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663 (*g*)	4.178 (*g*)	zero (*g*)	5.663 (*g*)	6.648 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633 (*g*)	4.163 (*g*)	zero (*g*)	5.633 (*g*)	7.068 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503 (*g*)	4.098 (*g*)	zero (*g*)	5.503 (*g*)	8.888 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	5.223 (*g*)	3.958 (*g*)	zero (*g*)	5.223 (*g*)	12.808 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.365 (*g*)	zero (*g*)	6.109 (*g*)	4.745 (*g*)	9.921 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	59.421
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazione da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U C per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	39	II Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	7.930	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.233	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	7.371	2.913	2.913	2.339 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.371	2.913	2.913	2.339 (*i*)	31.499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 13.187 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(740)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 27 marzo 1967 al 2 aprile 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paes Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	122	zero	zero	3.491	4.238
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	23.616	22.086	18.340	23.616	23.251	41.559
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	7.615	1.250	7.359	5.995	14.108
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.053	5.498	1.992	7.053	5.938	20.859
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.003	5.473	1.727	7.003	6.638	23.434
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	6.943	5.443	1.409	6.943	7.478	26.524
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	6.913	5.428	1.250	6.913	7.898	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	6.883	5.413	1.250	6.883	8.318	29.614
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	6.753	5.348	1.250	6.753	10.138	36.309
	24	8. superiore al 43 %	6.473	5.208	1.250	6.473	14.058	50.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse.						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803	4.248	742	5.803	4.688	17.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753	4.223	477	5.753	5.388	19.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693	4.193	159	5.693	6.228	22.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663	4.178	zero	5.663	6.648	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633	4.163	zero	5.633	7.068	25.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503	4.098	zero	5.503	8.888	32.559
	35	7. superiore al 43 %	5.223	3.958	zero	5.223	12.808	46.979

Numero		Denominazione delle merci	Importazion da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	6.109	6.365	zero	6.109	4.745	10.358
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	33.116
	45	4. superiore al 45 %.	zero	zero	zero	zero	zero	56.296
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	21.261	20.370	22.551	21.261	21.852	36.466
	48	b. altri	23.616	22.086	18.340	23.616	23.251	41.559
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	5.803 (*g*)	4.248 (*g*)	742 (*g*)	5.803 (*g*)	4.688 (*g*)	17.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	5.753 (*g*)	4.223 (*g*)	477 (*g*)	5.753 (*g*)	5.388 (*g*)	19.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	5.693 (*g*)	4.193 (*g*)	159 (*g*)	5.693 (*g*)	6.228 (*g*)	22.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	5.663 (*g*)	4.178 (*g*)	zero (*g*)	5.663 (*g*)	6.648 (*g*)	24.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	5.633 (*g*)	4.163 (*g*)	zero (*g*)	5.633 (*g*)	7.068 (*g*)	25.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	5.503 (*g*)	4.098 (*g*)	zero (*g*)	5.503 (*g*)	8.888 (*g*)	32.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %.	5.223 (*g*)	3.958 (*g*)	zero (*g*)	5.223 (*g*)	12.808 (*g*)	46.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	6.365 (*g*)	zero (*g*)	6.109 (*g*)	4.745 (*g*)	10.358 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*).	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	36.241
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	59.421
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.477 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zerc (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	66.231 (*h*)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	14.360
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	7.930	zero	zero	1.127 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	7.475	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	7.371	2.913	2.913	2.339 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.913	7.371	2.913	2.913	2.339 (*i*)	31.499
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.232	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo un supplemento di prelievo di lire 13.187 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog/000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi dell'8 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,65	622,60	622,99	622,70	622,60	—	622,65	622,70	622,60	622,70
$ Can.	579,70	579,75	580,50	579,80	579 —	—	579,75	579,80	579,70	579,70
Fr Sv.	144,98	144,87	144,99	144,97	144,85	—	144,95	144,97	144,98	144,95
Kr D.	83,08	83,10	83,16	83,09	83,10	—	83,0850	83,09	83,09	83,09
Kr N.	87,18	87,20	87,22	87,18	87,10	—	87,185	87,18	87,18	87,18
Kr Sv	120,36	120,40	120,48	120,415	120,30	—	120,41	120,415	120,35	120,36
Fol.	172,28	172,20	172,20	172,105	172 —	—	172,10	172,105	172,20	172,20
Fr B.	12,45	12,45	12,4650	12,4570	12,45	—	12,4550	12,4570	12,45	12,45
Franco francese	125,10	125,20	125,26	125,225	125,15	—	125,21	125,225	125,10	125,20
Lst	1485 —	1486 —	1485,70	1485,85	1484,75	—	1485,75	1485,85	1483,25	1485 —
Dm. occ	155,69	155,45	155,48	155,45	155,40	—	155,40	155,45	155,71	155,80
Scell Austr.	24,12	24,12	24,13	24,125	24,10	—	24,13	24,125	24,13	24,13
Escudo Port.	21,76	21,76	21,81	21,77	21,80	—	21,80	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,94	8,937	8,90	—	8,94	8,937	8,93	8,93

Media dei titoli dell'8 luglio 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	622,675
1 Dollaro canadese	579,775
1 Franco svizzero	144,96
1 Corona danese	83,087
1 Corona norvegese	87,182
1 Corona svedese	120,412
1 Fiorino olandese	172,102
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	125,217
1 Lira sterlina	1485,775
1 Marco germanico	155,425
1 Scellino austriaco	24,127
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,938

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 5 giugno 1968 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone

Il prof. avv. Alberto Castagna è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), ed i signori avv. Girolamo L'Occaso, prof. dott. Silvio Panella e prof. avv. Pierino Benvenuto Tucci sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6706)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano di Napoli.

Nella riunione del 24 giugno 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano di Napoli (Napoli), in amministrazione straordinaria, il sig. Giuseppe Fidale è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica del nome di un componente supplente della commissione d'esame per procuratore legale per l'anno 1968 presso la Corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, con cui sono state nominate le commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, per l'anno 1968;
Vista la lettera della Corte d'appello di L'Aquila in data 23 maggio 1968, con la quale si precisa che il nome dell'avvocato Cecchini, componente supplente della commissione di esami presso la Corte d'appello stessa, è « Attilio » e non « Antonio », come erroneamente indicato nel citato decreto ministeriale;
Ritenuta la necessità di rettificare il ripetuto decreto, nel senso sopra citato;

Decreta:

Il nome dell'avv. Cecchini, componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, per l'anno 1968, presso la Corte di appello di L'Aquila, erroneamente indicato in « Antonio » nel decreto ministeriale 4 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, è rettificato in « Attilio ».

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1968
Registro n. 19 *Grazia e giustizia, foglio n.* 295

(6446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1967, registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime, è composta come segue:

Presidente:
Severini dott. prof. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:
Persiani prof. Mattia, straordinario di diritto del lavoro nell'Università di Sassari;
Giulianelli prof. Aurelio, libero docente di contabilità di Stato nell'Università di Roma;
Michelazzi dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro;
Mainini dott. Mario, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:
Balata dott.ssa Maria Pia, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Registro n. 4 *Lavoro prev. soc., foglio n.* 333.

(6205)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « fototecnico ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 18ª del 20 aprile 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale numero 398/Conc. 63 del 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1968, registro n. 14 Difesa, foglio n. 208, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « fototecnico » (1 posto).

(6445)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di ufficiale navale nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1968, parte (1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1967, n. 18685, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di ufficiale navale nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273.

(6422)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di ufficiale macchinista nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1968, parte (1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1967, n. 18686, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di ufficiale macchinista nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273.

(6423)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 399, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

La prova scritta del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, indetto con il decreto summenzionato, avrà luogo in Roma, nel giorno 23 gennaio 1969, con inizio alle ore 9, nel palazzo degli esami alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 19 giugno 1968

(6305) *L'avvocato generale*: ZAPPALÀ

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1968, n. 30.

Incremento del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del 4 giugno 1968*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a portare il fondo istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, numero 3, da L. 5.000.000.000 fino ad un massimo di L. 8.000.000.000.

Può, pertanto, nei limiti dell'aumento di cui al primo comma contrarre uno o più mutui da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui medesimi.

Art. 2.

Il Presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1, garanzia fideiussoria al tesoriere regionale e ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi di mutui devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati, ad iniziare dall'esercizio finanziario 1969, sui capitoli dei bilanci regionali corrispondenti ai capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

A tale maggiore spesa si farà fronte utilizzando una quota delle maggiori entrate delle tasse sulle concessioni governative, derivanti dal loro naturale incremento.

Art. 3.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Capitolo 41606. — Provento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 8, legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3) . . . L. 3.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Capitolo 17130. — Fondo speciale per fronteggiare spese occorrenti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . » 70.000.000

In aumento:

Capitolo 16145 — Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (art. 9 e 10, legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3) » 70.000.000

Capitolo 26643. — Somma da versare al fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3) » 3.000.000.000

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fideiussione di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 16145 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1968

DEL RIO

(6163)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.